SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 maggio 2009**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

DECRETO 23 aprile 2009

Nuovo regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. (Decreto n. 87). *(09A05124)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2009 - Situazione del bilancio dello Stato. *(09A03826)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2009.

Concessione della bandiera di istituto militare alla Scuola di Polizia tributaria della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973, recante l'atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio;

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

Considerata l'opportunità di dotare la Scuola di Polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza della bandiera di istituto militare;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. È concessa la bandiera di istituto militare alla Scuola di Polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2009

NAPOLITANO

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

09A05495

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3767).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Primi interventi conseguenti agli eventi sismici predetti»;

Visto, in particolare, l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 con cui i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, sono nominati soggetti attuatori;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, con cui vengono disciplinati la rimozione e il trasporto, ad opera dei comuni, dei materiali derivanti dal crollo degli edifici

pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto presenti su aree pubbliche e private;

Visto in particolare il comma 9 del predetto art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, che prevede la possibilità di definire con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, della sopra citata legge n. 225 del 1992 le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al medesimo articolo;

Ravvisata la necessità di disporre misure urgenti per la rimozione, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, dei rifiuti liquidi prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata, nonché per il ripristino degli impianti di depurazione danneggiati dagli eventi sismici;

Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 citata in premessa, gli attuali siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa e presso i quali è depositato detto materiale, sono all'uopo autorizzati sino al termine di cui al comma 6. Le autorità sindacali determinano l'adozione di eventuali misure di carattere temporaneo al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

2. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443.

3. Le attività degli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno dei siti di cui al comma 1, da porre in essere ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere avviate previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità di cui alla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.

4. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e limitatamente ai materiali di cui al comma 1, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai CER del capitolo 17 dell'allegato *D* alla parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni devono intendersi estesi anche alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 marzo 1999.

5. I comuni provvedono alle iniziative di cui al comma 1 avvalendosi del supporto tecnico e operativo della provincia di L'Aquila e scientifico dell'ARTA Abruzzo.

6. In deroga alla legge regionale del 19 dicembre 2007, n. 45, i comuni procedono alla rimozione dei materiali di cui al comma 2 depositati nell'ambito degli interventi di emergenza nei giorni immediatamente successivi all'evento sismico entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, disponendone il conferimento alle aree di cui al comma 1.

7. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali ricavi da avvio a recupero degli materiali.

Art. 2.

1. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo, n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice CER 20.03.04 devono intendersi estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.

3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti di cui al comma 1 è il Comune di origine dei rifiuti stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo ai fini della verifica contabile e della liquidazione.

5. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009, agli operatori incaricati delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dall'evento sismico nonché dei rifiuti liquidi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 193, comma 4 del decreto legislativo n 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e possono svolgere le dette attività in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05680

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2009.

Modifica dei PP.D.G. 18 maggio 2007 e 14 marzo 2008 di accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione della «Camera arbitrale e di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 18 maggio 2007, modificato con P.D.G. 14 marzo 2008, con il quale è stato disposto l'accreditamento della «Camera arbitrale e di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede in Catania, via Cappuccini n. 2, codice fiscale 80000090870 e partita IVA 00860700871, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 23 luglio 2009 prot. DAG 24/03/2009.0043736.E con la quale il dott. Pietro Agen, nato ad Imperia il 24 agosto 1947, in qualità di legale rappresentante della «Camera arbitrale e di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di:

dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 18 maggio 2007 e 14 marzo 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della «Camera arbitrale e di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede legale in Catania, via Cappuccini n. 2, codice fiscale 80000090870 e partita IVA 00860700871 tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A05474

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2009.

Modifica del P.D.G. 16 luglio 2007 di accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «Aequitas A.D.R.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il P.D.G. 16 luglio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Aequitas A.D.R.», con sede in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale 97615820012, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 27 ottobre 2009, pervenuta il 5 novembre 2008, integrata con nota del 16 dicembre 2008, e con nota del 27 marzo 2009, prot. DAG 24/03/2009.004560.E con la quale l'avv. Antonio Caputo, nato a Ginestra (Potenza) il 12 ottobre 1949, in qualità di legale rappresentante della società «Aequitas A.D.R.», chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Appiano Ermenegildo Mario, nato a Torino il 17 settembre 1965;

dott. Saffirio Giuseppe, nato a Bra (Cuneo) il 22 luglio 1956,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 16 luglio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Aequitas A.D.R.», con sede in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale 97615820012, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di:

avv. Appiano Ermenegildo Mario, nato a Torino il 17 settembre 1965;

dott. Saffirio Giuseppe, nato a Bra (Cuneo) il 22 luglio 1956.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A05473

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2009.

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per l'anno 2008, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

Visto l'art. 1, comma 379, lettera *l)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), che, nell'aggiungere l'ultimo periodo al predetto comma 686 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2009, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Considerato che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76, comma 4, e dall'art. 77-*bis*, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera *e)*, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 21-*bis* del suddetto art. 77-*bis*, come introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera *f)*, della citata legge n. 203/2008, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità 2008 sia dovuto a pagamenti di spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali entro la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008 (22 agosto 2008), all'ente inadempiente non verranno applicate le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 77-*bis* sopracitato, purché l'ente abbia rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e abbia altresì registrato nell'anno 2008 impegni per spese correnti, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale e provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al corrispondente ammontare medio del triennio 2005-2007;

Considerata la necessità di reperire, in sede di certificazione e verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008, le informazioni contabili di bilancio finalizzate a valutare, già nell'anno 2009, la virtuosità degli enti adempienti al patto 2008 per consentire l'attuazione del meccanismo di premialità, sulla base degli indicatori economico-strutturali relativi al grado di autonomia finanziaria e al grado di rigidità strutturale del bilancio, ai sensi dei commi da 23 a 26 dell'art. 77-*bis* della legge n. 133/2008;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 26 marzo 2009;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che al comma 16 proroga al 31 maggio 2009 il termine perentorio per la presentazione della certificazione di cui al comma 686 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006;

Considerato che il sopra citato termine perentorio del 31 maggio 2009 cade di domenica e che, quindi, si ravvisa la necessità di fissare il termine perentorio per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno lavorativo utile, che è individuato nel 1° giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 1° giugno 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2008, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *A* al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi dell'art. 1, comma 379, lettera *l)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inadempienti al patto di stabilità interno 2008.

Art. 2.

Disapplicazione delle sanzioni

1. L'applicazione delle disposizioni previste dal comma 21-*bis* dell'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera *f)*, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, avviene sulla base delle informazioni acquisite con il prospetto e con le modalità di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Art. 3.

Acquisizione dati per indicatori economico-strutturali

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2008, in sede di certificazione, forniscono le informazioni contabili di bilancio, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato *C* al presente decreto, utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nel 2009, del meccanismo di premialità, ai sensi dei commi 23 e successivi del citato art. 77-*bis*.

2. La premialità è riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che trasmettono le informazioni richieste.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

A. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2008.

Le informazioni sul patto di stabilità interno relative al 31 dicembre 2008 con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di competenza mista, ovvero in termini di cassa e di competenza per gli enti che abbiano esercitato l'opzione prevista secondo le modalità e le condizioni indicate dall'articolo 1, comma 681, della legge n. 296/2006, come sostituito dall'articolo 1, comma 379, lett. e), della legge n. 244/2007, sono quelle previste nei prospetti allegati (modello 3/08/CPM, per il criterio della competenza mista, e modello 3/08/CS-CP, per il criterio di cassa e competenza) al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2008 (concernente il monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2008) che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008.

In particolare, si fa riferimento alle informazioni inerenti il monitoraggio dell'intero anno 2008, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it .

Considerato, quindi, che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2008, è stata prevista - così come per la certificazione relativa al patto di stabilità interno 2007 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Detto modello risulta già compilato con i dati numerici (desunti automaticamente dalle informazioni sul monitoraggio del patto per l'anno 2008) inseriti direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Pertanto, per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "*Interrogazione modello*" relativa al IV trimestre 2008 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni

acquisite dal sistema e dopo aver compilato, in funzione del rispetto o meno dell'obiettivo, il prospetto relativo alla non applicazione delle sanzioni, se l'obiettivo non è stato rispettato, o il prospetto per la definizione degli indicatori economico/strutturali, se l'obiettivo è stato rispettato, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante "*stampa certificato*", che genererà un file in formato "pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze (secondo le modalità e i tempi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto), dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

Pertanto, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione (con esclusione, quindi, degli enti che, ai sensi della normativa vigente, si sono dichiarati commissariati e, pertanto, esclusi dal patto di stabilità interno 2008), prima di produrre la stessa, a voler controllare che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2008 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano quelli corretti – in caso contrario si invita a rettificarli entro il termine limite del 1° giugno 2009 avvalendosi dell'apposita funzione "*Variazione modello*" nella procedura del monitoraggio - in quanto tali dati saranno gli unici che verranno presi in considerazione ai fini del rispetto o meno del patto di stabilità per l'anno 2008.

Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2008. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione, se non dopo aver assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2008.

Si soggiunge che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione, se non quella prodotta dal sistema web.

B. **PROSPETTO PER LA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI di cui al comma 21-bis dell' art. 77-bis della legge n. 133/2008.**

Il comma 21-bis prevede la non applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 dell'articolo 77–bis del decreto legge n. 112/2008 per gli enti che, pur non avendo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008, soddisfano i tre requisiti di seguito elencati:

a) il mancato rispetto è causato da pagamenti per investimenti effettuati, nei limiti delle disponibilità di cassa (senza ricorso alle anticipazioni di cassa), a fronte di impegni assunti entro la data del 22 agosto 2008 (che corrisponde alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 2008 di conversione del decreto legge n. 112 del 2008).

    In particolare, si ritiene utile precisare che la stessa condizione è rispettata se i pagamenti per investimenti risultano pari o superiori allo scostamento fra saldo obiettivo e saldo 2008. A titolo esemplificativo, se l'ente non rispetta l'obiettivo assegnato per 100, la condizione di cui alla presente lettera è verificata se le spese per investimenti risultano superiori o pari a 100.

b) l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno per ciascun anno del triennio 2005-2007.

    Al riguardo, si precisa che il rispetto del patto per il 2007 è quello risultante dalla certificazione che i singoli enti locali hanno trasmesso allo scrivente (ai sensi dell'art. 1, comma 686, della legge n. 296 del 2006) e che, pertanto, l'adozione dei "necessari provvedimenti" di recupero dello sforamento 2007 (comma 691 dell'art.1 della stessa legge n. 296/2006) non fa venir meno lo stato di inadempienza.

c) l'ente nel 2008 ha registrato impegni per spesa corrente non superiori al valore medio degli analoghi impegni registrati nel triennio 2005-2007. Tra le spese correnti, sia quella del 2008 che quella media del triennio 2005-2007, non sono considerate le spese relative agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, incluso il segretario comunale o provinciale. Sebbene la norma faccia espressamente riferimento all'esclusione delle spese sostenute per il solo segretario comunale, la dizione, in coerenza con la previsione del medesimo comma 21-bis che consente la deroga anche alle province, si intende riferita anche al segretario provinciale.

Si precisa, inoltre, che devono essere inseriti nel sistema web gli importi degli impegni correnti - definiti dalla presente lettera c) - con riferimento a tutti i tre anni (2005, 2006 e 2007) indicati dalla norma indipendentemente dall'assoggettamento o meno alle regole del patto nei singoli anni. Fanno, ovviamente, eccezione gli enti di nuova istituzione nel periodo in questione che inseriranno i dati relativi al biennio (2006 e 2007) o all'anno (2007) di assoggettamento al patto.

Ai fini della verifica della sussistenza delle suddette condizioni gli enti inadempienti al patto 2008 compilano l'allegato B, mediante cui sono fornite le seguenti informazioni:

- il rispetto del patto negli anni 2005, 2006 e 2007;
- l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'anno 2008 per spese di investimenti effettuati nei limiti della disponibilità di cassa (senza ricorso alle anticipazioni di cassa) a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prima del 22 agosto 2008. Sono considerate investimenti, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le spese codificate secondo il glossario SIOPE con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluse le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09;
- il totale degli impegni di spesa corrente per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente incluso il segretario comunale/provinciale.

Acquisiti i dati, il sistema - valutata l'esistenza dei requisiti necessari - indica, in calce alla certificazione di cui al punto precedente, se l'ente può beneficiare o meno della non applicazione delle sanzioni.

C. **PROSPETTO PER L'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' ai sensi dei commi 23 e segg. dell' art. 77-bis della legge n. 133/2008.**

I commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-*bis* hanno introdotto un meccanismo di premialità correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità.

In particolare, i citati commi prevedono che, nel caso in cui il comparto abbia rispettato l'obiettivo assegnato, gli enti adempienti al patto potranno beneficiare nell'anno successivo, in base al posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali (grado di rigidità strutturale e indice di autonomia finanziaria), di un peggioramento in termini di saldo obiettivo. L'entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo realizzato dagli enti che, nell'anno di riferimento, non hanno rispettato il patto. Nel computo dello scostamento complessivo tra saldo obiettivo e saldo realizzato non sono considerati gli scostamenti relativi agli enti per i quali, ai sensi del comma 21-bis, non sono previste sanzioni in quanto la sanzione applicata nell'anno successivo è lo strumento attraverso cui è possibile realizzare le risorse con cui finanziare il meccanismo premiale previsto dai commi da 23 a 26.

Acquisiti i dati di cui al presente paragrafo sono definite, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città, la composizione degli indicatori, i valori medi per fascia demografica con cui valutare la virtuosità e le modalità di riparto. A tal fine sono in corso i lavori tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate e degli enti locali.

Alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti adempienti al patto di stabilità interno 2008, pertanto, è richiesta la compilazione dei prospetti C/PROV (per le province) e C/COM (per i comuni) mediante cui sono acquisite le informazioni utili per la costruzione dei due indicatori economico/strutturali e del loro valore medio per classi demografiche. Mediante tali informazioni è quindi possibile la valutazione del grado di virtuosità dell'ente espresso in termini di rigidità strutturale del bilancio e di autonomia finanziaria (quest'ultimo solo per i comuni).

Le informazioni richieste, relative agli impegni e agli accertamenti desunti dai bilanci consuntivi dell'anno 2008 secondo la classificazione economica di cui al D.P.R. 194/1996, sono le seguenti:

Per i comuni :

- Entrate tributarie (Titolo I) al netto della compartecipazione IRPEF;
- Entrate extra-tributarie (Titolo III);
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III).

Per comuni e province :

- Spese del personale (Titolo I / Intervento 01);
- Rimborso Prestiti al netto delle anticipazioni di cassa (Titolo III / Interventi 02; 03; 04; 05) e al netto dei rimborsi per estinzioni anticipate di mutui e prestiti;
- Interessi passivi e oneri finanziari (Titolo I / Intervento 06).
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III).

ALLEGATO *A*

Patto di stabilità interno 2008 - Art. 1, comma 686, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008

da trasmettere entro il termine perentorio del 1 giugno 2009

▫ **DENOMINAZIONE ENTE** ______________________________

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2008 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2008/2010 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2008 concernente il monitoraggio trimestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2008 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2008;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2008 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

VISTO il comma 21-bis dell'art. 77-bis della L. n. 133/2008

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2008

		Competenza "mista"	Cassa	Competenza
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)			
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)			
3=1-2	SALDO FINANZIARIO			
4	TOTALE PROVVEDIMENTI ATTUATI PER RECUPERO SCOSTAMENTO 2007			
5=3-4	SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEI PROVVEDIMENTI DI RECUPERO			
6	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO			
7=5-6	DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO			

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

- **il patto di stabilità interno per l'anno 2008 è stato rispettato**

OPPURE

- **il patto di stabilità interno per l'anno 2008 NON è stato rispettato**

OPPURE

- **il patto di stabilità interno per l'anno 2008 NON è stato rispettato e, ai sensi del comma 21 bis dell'art. 77-bis della L. n. 133/2008, NON SI applicano le sanzioni previste dai commi 20 e 21 dell'art. 77-bis della L. n. 133/2008**

LUOGO ______________________ DATA ______________________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO TIMBRO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

______________________ ______________________

ALLEGATO *B*

ENTI INADEMPIENTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008

Patto di stabilità interno 2008 - Art. 1, comma 686, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 77-bis, comma 21-bis, della L. n. 133/2008 ai fini della disapplicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 77-bis.

DENOMINAZIONE ENTE ____

Importi in migliaia di euro

Requisito 1) L' ente ha rispettato il patto di stabilità interno in ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 — SI / NO

(se l'ente non ha rispettato i patti del triennio 2005-2007 non si applica il comma 21-bis)

Requisito 2) Impegni per spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale / provinciale

Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Media (2005-2007)
(a)	(b)	(c)	(d) = media (a,b,c)

(se gli impegni del 2008 sono superiori a quelli medi del triennio 2005-2007, non si applica il comma 21 bis)

Anno 2008
(e)

Requisito 3) Pagamenti per spese per investimenti effettuati nel 2008 nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. entro la data del 22 agosto 2008.

(se i pagamenti per investimenti sono inferiori alla differenza fra saldo obiettivo e saldo realizzato 2008 non si applica il comma 21 bis)

Anno 2008
(f)

Legenda

Cella in cui va inserito il dato

Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

ALLEGATO *C/PROV*

PROVINCE ADEMPIENTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008

Patto di stabilità interno 2008 - Art. 1, comma 686, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per l'acquisizione delle informazioni utili ai fini della costruzione degli indicatori economico-strutturali di cui ai commi 23-26 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008

DENOMINAZIONE ENTE ________________________________

Importi in migliaia di euro

		Accertamenti 2008
E1	**Totale Entrate Correnti (Titolo 1° + Titolo 2° + Titolo 3°)**	
		Impegni 2008
S1	**Totale Spese del Personale (Titolo 1° Intervento 01)**	
S2	Totale Spese per Rimborso Prestiti (Titolo 3°)	
a detrarre:	S3 Rimborso per Anticipazioni di Cassa (Titolo 3° Intervento 01)	
	S4 Rimborso per Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti	
S5	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi (Titolo 1° Intervento 06)	
S6	**Totale Rimborso Prestiti (al netto delle Anticipazioni di cassa e al netto dell'Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti) e totale Interessi passivi e oneri finanziari (S2 - S3 -S4 + S5)**	

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

ALLEGATO *C/COM*

COMUNI ADEMPIENTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008

Patto di stabilità interno 2008 - Art. 1, comma 686, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per l'acquisizione delle informazioni utili ai fini della costruzione degli indicatori economico-strutturali di cui ai commi 23-26 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008

DENOMINAZIONE ENTE ____

Importi in migliaia di euro

			Accertamenti 2008
	E1	**Totale Entrate Tributarie (Titolo 1°)**	
a detrarre:	E2	Compartecipazione IRPEF	
	E3	**Totale Entrate Tributarie al netto della Compartecipazione IRPEF (E1 - E2)**	
	E4	**Totale Entrate extra-tributarie (Titolo 3°)**	
	E5	**Totale Entrate Correnti (Titolo 1° + Titolo 2° + Titolo 3°)**	

			Impegni 2008
	S1	**Totale Spese del Personale (Titolo 1° Intervento 01)**	
	S2	Totale Spese per Rimborso Prestiti (Titolo 3°)	
a detrarre:	S3	Rimborso per Anticipazioni di Cassa (Titolo 3° Intervento 01)	
	S4	Rimborso per Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti	
	S5	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi (Titolo 1° Intervento 06)	
	S6	**Totale Rimborso Prestiti (al netto delle Anticipazioni di cassa e al netto dell'Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti) e totale Interessi passivi e oneri finanziari (S2 - S3 -S4 + S5)**	

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

09A05492

DECRETO 7 maggio 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Gratta Quiz».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle Lotterie Nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le Lotterie Nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle Lotterie Nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gratta Quiz», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art.11 del succitato decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali protocollo 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 18 maggio 2009, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gratta Quiz», anche al fine di assicurare le finalità di cui all'art.12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Proprio a tal fine, per la lotteria di cui al presente decreto, verrà praticata la riduzione dell'1% sul corrispettivo per il concessionario Consorzio Lotterie Nazionali e del 2% sull'aggio spettante ai venditori dei biglietti.

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 50.400.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Nel biglietto sono presenti quattro giocate caratterizzate rispettivamente dalle scritte: «Giocata 1 - Quiz Sport», «Giocata 2 - Quiz Musica», «Giocata 3 - Quiz Cinema» e «Giocata 4 - Quiz Curiosità». In ognuna delle 4 giocate è presente un'area contraddistinta dalla scritta «Risposte Fortunate» suddivisa nelle tre caselle A, B e C, ed un'area contraddistinta dalla scritta «Risposta Vincente» sotto la quale è riportata la scritta «Premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Inoltre nel biglietto, sia nella facciata anteriore che in quella posteriore, possono essere presenti scritte che richiamano la finalità della lotteria di cui al presente decreto.

Per le finalità di cui all'art. 1 è già prevista la produzione di un ulteriore lotto di biglietti con identiche caratteristiche.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Per ogni giocata:

a) si deve grattare l' area di gioco per scoprire:

la domanda celata, rispettivamente, sotto la scritta,«Giocata 1 - Quiz Sport», «Giocata 2 - Quiz Musica», «Giocata 3 - Quiz Cinema» e «Giocata 4 - Quiz Curiosità»;

le «Risposte Fortunate» celate sotto le caselle A, B e C;

la risposta celata sotto la scritta «Risposta Vincente» ed il corrispondente premio celato sotto la scritta «Premio».

b) se una delle «Risposte Fortunate» è identica alla «Risposta Vincente» si vince il corrispondente importo celato sotto la scritta «Premio».

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono infine risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Infine i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 100.740.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	3	premi di euro	200.000,00
n.	12	premi di euro	50.000,00
n.	42	premi di euro	10.000,00
n.	210	premi di euro	1.000,00
n.	1.680	premi di euro	500,00
n.	4.410	premi di euro	250,00
n.	19.950	premi di euro	100,00
n.	65.100	premi di euro	50,00
n.	115.500	premi di euro	25,00
n.	223.650	premi di euro	20,00
n.	451.500	premi di euro	15,00
n.	1.710.450	premi di euro	10,00
n.	7.938.000	premi di euro	5,00
n.	6.930.000	premi di euro	3,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 maggio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 276

09A05663

DECRETO 8 maggio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 71.376 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 ottobre 2007, 8 gennaio, 9 maggio, 8 settembre e 10 novembre 2008, 12 gennaio e 10 marzo 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, di cui al decreto dell'8 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 gennaio 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazio-

ne delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 106 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 maggio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A05681

DECRETO 12 maggio 2009.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2008 e seguenti e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;

Vista la determinazione dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007 con la quale è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni;

Visto il comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;

Considerata l'opportunità di approvare un modello di dichiarazione valido non solo per le variazioni avvenute nell'anno 2008 ma anche per quelle che si verificheranno negli anni successivi;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di dichiarazione

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 e seguenti, da utilizzare per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

2. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 deve essere, altresì, utilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

3. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1.

Art. 2.

Struttura del modello di dichiarazione

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 20_ _» che è in colore pantone 226 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 3.

Disponibilità dei modelli di dichiarazione

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 4.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 5.

Riproduzione del modello di dichiarazione

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 4, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 4;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 6.

Presentazione della dichiarazione

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati; il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI …», e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

4. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: LAPECORELLA

ALLEGATO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

DICHIARAZIONE ICI

ISTRUZIONI GENERALI

1. PREMESSA

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
- dal 15 giugno 2004 per:
  - gli atti di compravendita di immobili;
  - gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
- dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it.

Non è, inoltre, necessaria la presentazione della dichiarazione se il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal comune nel proprio regolamento.

Il modello di dichiarazione è utilizzabile anche per anni successivi a meno che intervengano modifiche che rendano indispensabile l'emanazione di un nuovo modello e di nuove istruzioni.

2. IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

■ Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:

- **GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.**
  Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell'art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:
  - **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.**
    Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.

2

Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può, comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione.
Occorre precisare che nella fattispecie in questione le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione.

– **i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.**
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto;

- **GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI.**
In questa tipologia rientra anche il caso degli **immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano – Bozen.** Il MUI, infatti, è utilizzato per il solo adempimento della registrazione, mentre la sua estensione alla voltura catastale deve essere ancora attuata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.

- **IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.**
Le fattispecie più significative sono le seguenti:

– **l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.**
Si precisa che se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, poiché la variazione della soggettività passiva si verifica nell'anno successivo alla data della stipula del contratto stesso, la dichiarazione deve essere presentata nell'anno che segue l'intervenuta variazione;

– **l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;**

– **l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile.**
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

– **il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;**

– **l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;**

– **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;**

– **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.**
Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;

– **l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.**
Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;

– **l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI**;
Non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l'esenzione riguardi l'abitazione principale disposta dall'art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

– **l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;**

– **per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato,** sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;

– **l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;**

– **l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);**

– **è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;**

3

– **è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie,** a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
– **l'immobile è di interesse storico o artistico** ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
– **le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.**
  Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
– **l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà)**.
  L'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;
– **l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
– **si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge** (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
– **l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;**
– **l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.**

Per quanto non espressamente indicato nell'elenco sopra riportato, il contribuente può assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria presso il competente ufficio del comune di ubicazione degli immobili.

3. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Si ricorda che:

- soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410;
- nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore;
- nel caso di multiproprietà l'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dei singoli soggetti passivi;
- nel caso in cui l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore.

NOTA BENE:
– nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
– la dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

4. A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate al paragrafo 9, al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più comuni lo si considera interamente situato nel comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

5. PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo.
La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

Si precisa che, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, il pagamento dell'ICI da parte del locatario finanziario deve essere effettuato nell'anno successivo alla data della stipula del contratto stesso, poiché in tale anno si è verificata la variazione della soggettività passiva.

Per gli immobili in multiproprietà, sui quali, cioè, sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale, l'art. 19 della legge n. 388 del 2000, come già chiarito nei paragrafi 2 e 3, stabilisce che il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

6. GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente e dei contitolari, laddove venga presentata una dichiarazione congiunta, nonché dell'eventuale "dichiarante", qualora diverso dal contribuente.
La seconda facciata è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione.
Se un modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica ed un terzo riservato al contribuente.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza e ciascun esemplare deve contenere gli stessi dati.
I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e sono anche disponibili sul sito internet www.finanze.gov.it.

7. FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il comune destinatario della dichiarazione, quello, cioè, sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati.

- Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso dell'anno di riferimento gli immobili dichiarati.
  Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
  Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.
  In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.
- **Il quadro intestato al "dichiarante"** deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente. Ciò avviene quando ad adempiere all'obbligo dichiarativo sia, ad esempio, il rappresentante legale o negoziale, il socio amministratore, il commissario giudiziale, il liquidatore in caso di liquidazione volontaria, l'amministratore del condominio.
  La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
  Anche nell'ipotesi di utilizzazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

- **Il quadro dei "contitolari"** deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta.
  Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".

NOTA BENE:

In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile e deve, inoltre, provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante, vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente vanno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni devono essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare la propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-*quater* del codice civile. Una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

8. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori:

- **il primo settore**, che comprende i campi da **1 a 17**, serve per identificare l'immobile;
- **il secondo settore**, che comprende i campi da **18 a 21**, concerne la situazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
  In Appendice, alla voce *"Esempi di compilazione dei quadri descrittivi"*, a pagina 15 e seguenti, sono riportati esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi due settori.
- **il terzo settore** serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

8.1. CASI DI COMPILAZIONE DI PIÙ QUADRI PER LO STESSO IMMOBILE

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.
Si considerino, fra le più frequenti, a titolo di esempio, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo che è diventato area edificabile dal 20 settembre dell'anno di riferimento.
Il contribuente deve compilare due quadri:
- nel primo quadro deve descrivere il terreno agricolo, indicando come periodo di possesso 9 mesi. Non deve essere compilato il secondo settore relativo alla situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, poiché a questa data il terreno ha perso tale caratteristica;
- nel secondo quadro deve descrivere l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi e deve compilare anche il settore relativo alla situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, poiché a tale data il terreno presenta la caratteristica di area fabbricabile.

Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile diventata terreno agricolo dal 10 giugno dell'anno di riferimento.
Il contribuente deve seguire gli stessi criteri innanzi esposti:
- nel primo quadro deve descrivere l'area edificabile, indicando un periodo di possesso di 5 mesi. Non deve compilare il secondo settore relativo alla situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, poiché a questa data il terreno ha perso tale caratteristica;
- nel secondo quadro deve descrivere il terreno agricolo, indicando un periodo di possesso di 7 mesi, e compilare anche il settore della situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

c) l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato avvenuta il 10 novembre dell'anno di riferimento.
Il contribuente deve seguire le stesse indicazioni innanzi riportate:
- nel primo quadro deve descrivere il fabbricato, indicando un periodo di possesso di 10 mesi. Non deve compilare il secondo settore relativo alla situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, poiché a tale data il fabbricato risulta demolito;

- nel secondo quadro deve descrivere l'area edificabile, indicandone il possesso in 2 mesi. Deve compilare anche il settore relativo alla situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, poiché a tale data il terreno presenta la caratteristica di area fabbricabile.

8.2. COME COMPILARE I SINGOLI CAMPI

Settore di identificazione dell'immobile

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato il numero:

- 1, se si tratta di un terreno agricolo;
- 2, se si tratta di un'area fabbricabile;
- 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 140, o per 100, o per 50, o per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza;
- 4, se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato;
- 5, se si tratta di fabbricato riconosciuto rurale ai fini fiscali.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 8.1).

Nel **campo 2** va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno. Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello risultante dal frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel riquadro **"dati catastali identificativi dell'immobile"** vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.).

Si ricorda in proposito che i fabbricati sono suddivisi in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nel **campo 8** va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, fornite gratuitamente dall'Agenzia del territorio. Per le modalità di accesso alle informazioni si può consultare il sito www.agenziaterritorio.it.

Nei **campi 9 e 10**, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.

I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

Nel **campo 11** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Nel **campo 12** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. L'imposta, infatti, deve essere calcolata sull'intero valore ed è dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali.
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "*Valore degli immobili agli effetti dell'ICI*", a pagina 13 e seguenti.

Nel **campo 13** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere, ovviamente, pari a 100.
Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 14** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno di riferimento. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni l'immobile, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. I mesi di possesso da indicare possono anche essere 12 oppure 0.

Nel **campo 15** vanno indicati i mesi durante i quali si sono eventualmente verificate le condizioni di esclusione o di esenzione dall'imposta o per i quali l'immobile si deve considerare come rurale. Per le condizioni di ruralità, esclusione o esenzione si veda quanto riportato in Appendice alle voci "*Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo*" a pagina 11 e seguenti, "*Esenzioni ed esclusioni"* a pagina 164 e seguente ed *"Esempi di compilazione dei quadri descrittivi"*, a pagina 15 e seguenti.

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi durante i quali si sono eventualmente verificate le condizioni per l'applicazione di riduzioni. Le riduzioni di imposta sono quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 e nel successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e dai medesimi condotti.
Si richiama a questo proposito quanto già affermato all'inizio del paragrafo 2.

Nel **campo 17** va indicato l'importo della *"Detrazione per l'abitazione principale"* e deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l'obbligo dichiarativo.

Settore della situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Nel **campo 18** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia stato posseduto o meno alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Se non è stato posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi.

Nel **campo 19** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia risultato o meno escluso, esente o rurale alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Se l'immobile era escluso, esente o rurale, vanno lasciati in bianco i successivi campi.

Nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che spetti o meno la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero la riduzione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e dai medesimi condotti.

Nel **campo 21** va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o meno di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo.

Va barrato il **campo 22** se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.

Va, invece, barrato il **campo 23** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

È sufficiente, inoltre, indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno di riferimento.
In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

8.3. MODELLI AGGIUNTIVI

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.
Negli appositi spazi, posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello, va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

8.4. FIRMA

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "dichiarante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come dichiarante un soggetto diverso dalla persona fisica, la dichiarazione deve essere firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione ICI, con l'indicazione dell'anno di riferimento.
In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Per i soggetti passivi dell'IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ATTENZIONE
Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione, come anche fissare un diverso termine di presentazione della dichiarazione, più adeguato alle proprie esigenze organizzative, del quale deve dare capillare informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

10. SANZIONI AMMINISTRATIVE

10.1. IMPORTI DELLE SANZIONI

Si applica, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la sanzione amministrativa:

- dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di mancata presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele. La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- da euro 51 a euro 258 se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- da euro 51 a euro 258 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo, alle prescritte scadenze, dell'ICI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Quest'ultima sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o affidatario del servizio di riscossione diverso da quello competente.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997, la sanzione da euro 103 a euro 516.

10.2. RAVVEDIMENTO

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/12 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad 1/10 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Dette misure sono quelle risultanti dalle modifiche apportate all'art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dal comma 5 dell'art. 16 del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono entrate in vigore a decorrere dal 29 novembre 2008.
Esse si applicano a tutte le ipotesi di ravvedimento perfezionate a decorrere dalla suddetta data e, in virtù del principio del *favor rei* di cui all'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997, anche alle violazioni commesse in tempo anteriore che non siano state già constatate e rispetto alle quali non siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10

APPENDICE

1. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Agli effetti dell'ICI:

- **per fabbricato**, si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
  - *per abitazione principale*, si intende, salvo prova contraria, quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, come stabilito dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992.

  Si ricorda che l'art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha stabilito a decorrere dall'anno 2008, l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

- **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti ai fini dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
  A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, un'area è da considerarsi fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso.
  Si considerano, tuttavia, non fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, i quali sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Per la definizione di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si veda la voce *"terreno agricolo"*.
  - *Aree fabbricabili in caso di utilizzazione edificatoria.*
    In tale ipotesi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento sia antecedente a quello dell'ultimazione dei lavori di costruzione), la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera.
    Analogamente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (attualmente recepito dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*"), la base imponibile ICI - dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) - è costituita solo dal valore dell'area, senza computare, quindi, il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.
    Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato;

- **per terreno agricolo** si intende il terreno utilizzato per l'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile. Si veda in proposito anche la voce *"Esenzioni ed esclusioni"*, a pagina 14 e seguenti. Si tratta delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
  Come è noto, nel reddito dominicale dei terreni è compreso anche quello dei fabbricati riconosciuti rurali ai fini fiscali in quanto funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

  Si precisa che per coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa vale non soltanto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, ma anche a quelli della non edificabilità dei suoli di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 504 del 1992;

- *per fabbricato rurale* si deve intendere quello individuato ai sensi dell'art. 9, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  A questo proposito si ricorda che l'art. 23, comma 1-*bis* del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito, in via interpretativa, che l'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 504 del 1992, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993.

  Per quanto concerne la nozione di fabbricato rurale il comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, stabilisce che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di **fabbricati destinati ad edilizia abitativa** devono soddisfare le seguenti condizioni:

  - il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
    1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
    2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
    3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
    4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
    5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  - i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580 del 1993;
  - il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 97 del 1994, detto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
  - il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in un comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  - i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13, della legge n. 408 del 1949, non possono comunque essere riconosciuti come rurali.

Il comma 3-*bis* dell'art. 9 del D. L. n. 557 del 1993 stabilisce, invece, che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità **alle costruzioni strumentali** necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Il **comma 3-*ter*** dell'art. 9 del D. L. n. 557 del 1993 prevede che le porzioni di immobili innanzi elencate, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

12

Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 9 in questione, il **comma 4** considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

Il **successivo comma 5** stabilisce che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti.
Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.
Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 mq per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

Il comma 6, infine, prevede che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, dell'art. 9, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

2. VALORE DEGLI IMMOBILI AGLI EFFETTI DELL'ICI

1. VALORE DEI FABBRICATI

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

– **per 140**, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.).
  Si ricorda che detto coefficiente, originariamente pari a 100, è stato rivalutato nella misura del 40% per effetto dell'art. 2, comma 45, del D.L. n. 262 del 2006, e che tale rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 3 ottobre 2006;
– **per 100**, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
– **per 50**, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
– **per 34**, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le rendite da assumere per l'anno di riferimento sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno stesso, aumentate del 5%. Si tenga presente che le rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5%.

1.1. *Fabbricati di interesse storico o artistico*

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. n. 42 del 2004, si assume la rendita, ovviamente aumentata del 5%, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Per poter quantificare il valore dell'immobile tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo B o D. Ciò, in quanto, con detto criterio di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad un'abitazione.
Un'eccezione a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i quali il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo punto 1.2.

1.2. *Fabbricati delle imprese*

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con decreto ministeriale.

2. VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Si fa presente che il comune, in base all'art. 59, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 446 del 1997, al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

3. VALORE DEI TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere è quello risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di riferimento, aumentato del 25%.
Si ricorda che anche i redditi dominicali negli atti catastali di recente attribuzione non comprendono detto aumento.

3. ESENZIONI ED ESCLUSIONI

ESENZIONI

Sono esenti dall'ICI a norma dell'art. 7 del D. Lgs n. 504 del 1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504 del 1992, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. *5-bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, si veda la successiva voce *"Casi di esenzione e di esclusione dei terreni agricoli"*;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
   Con riferimento a questo ultimo caso, si precisa che l'art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, sostituendo l'art. 7, comma 2-*bis* del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito che *"L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale"*.
   Con la circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009 sono stati forniti importanti chiarimenti ai fini dell'applicazione dell'esenzione in esame.
   Occorre, inoltre, precisare che, con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera *c)*, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ha affermato che detta norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)* del D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l'esenzione deve essere riconosciuta solo all'ente non commerciale che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate. I comuni, sulla base dell'art. 59, comma 1, lettera *c)* del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono, quindi, stabilire unicamente che l'esenzione in questione *"si applica soltanto ai fabbricati"*, escludendo dall'agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

PICCOLI APPEZZAMENTI O "ORTICELLI"

Detti terreni, se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI, in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

CASI DI ESENZIONE E DI ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *h)*, del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.
Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo «PD», l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.
Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano - Bozen e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve le eventuali leggi degli enti territoriali appena citati che delimitano le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla citata circolare.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati all'ICI non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato alla citata circolare ministeriale.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile).
Si tratta di terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti", e di quelli non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale come avviene nel caso dei piccoli appezzamenti di terreni, cosiddetti "orticelli", coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni che non hanno il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.
Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali si rinvia alla voce *"Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo"* a pagina 11.

4. ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

■ *ESEMPIO N. 1*

FABBRICATO CHE IL 10 OTTOBRE 2008 HA PERSO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DALLA LEGGE PER ESSERE ESCLUSO O ESENTATO DALL'IMPOSTA.

Il contribuente che lo ha posseduto per l'intero anno 2008 deve indicare, nel *"Settore di identificazione dell'immobile"*, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione e specificare nel settore relativo alla *"Situazione esistente al 31 dicembre dell'anno di riferimento*" che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre del 2008, non è escluso od esente da imposizione.
Tale fabbricato, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2009, non deve essere dichiarato nel 2010 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

■ *ESEMPIO N. 2*

FABBRICATO DICHIARATO INAGIBILE O INABITABILE E DI FATTO UTILIZZATO A DECORRERE DAL 10 NOVEMBRE 2008.

Il contribuente deve indicare, nel *"Settore di identificazione dell'immobile"*, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione e specificare nel settore relativo alla *"Situazione esistente al 31 dicembre dell'anno di riferimento*" che il fabbricato non ha le caratteristiche per godere della riduzione; per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2009 deve essere versata l'imposta per intero ed il fabbricato non deve essere dichiarato nel 2010.

■ *ESEMPIO N. 3*

FABBRICATO PER IL QUALE SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE O DI ESENZIONE DALL'ICI A PARTIRE DAL 23 DICEMBRE 2008.

Il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione relativa all'anno 2008, anche se la modifica intervenuta incide sull'imposta dovuta solo a decorrere dall'anno 2009. Pertanto, egli deve indicare, nel *"Settore di identificazione dell'immobile"*, 12 mesi di possesso e 0 mesi di esclusione o di esenzione e specificare, nel settore relativo alla *"Situazione esistente al 31 dicembre dell'anno di riferimento*" che l'immobile è escluso od esente.
In tal modo risulta chiaro che, permanendo detta situazione nell'anno 2008, non deve essere presentata la dichiarazione nel 2009.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2008 ha perso le caratteristiche di esclusione o di esenzione, il contribuente deve indicare, nel *"Settore di identificazione dell'immobile"*, 12 mesi di possesso e 12 mesi di esclusione o di esenzione e specificare nel settore relativo alla *"Situazione esistente al 31 dicembre dell'anno di riferimento"* che l'immobile non gode di alcuna esclusione o esenzione. Anche in questo caso risulta chiaro che, permanendo tale situazione nell'anno 2009, non deve essere presentata la dichiarazione nel 2010, mentre deve essere effettuato il pagamento dell'imposta.

■ *ESEMPIO N. 4*

FABBRICATO PER IL QUALE SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ A PARTIRE DAL 20 MARZO 2008.

Il contribuente deve indicare nel:

➤ settore di identificazione dell'immobile:
- il numero 5, nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile;
- 12 mesi di possesso, nel campo 14;
- 9 mesi di ruralità, nel campo 15;

➤ settore relativo alla situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento:
- [SI], nel campo 18, poiché l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2008;
- [SI], nel campo 19, poiché l'immobile alla data del 31 dicembre 2008 possedeva le caratteristiche di ruralità;

In tal caso risulta chiaro che, permanendo la situazione appena descritta nell'anno 2009, il contribuente non deve presentare la dichiarazione nel 2010.

■ *ESEMPIO N. 5*

FABBRICATO CHE HA PERSO LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ A PARTIRE DAL 20 MARZO 2008.

In tal caso il contribuente deve indicare nel:

➤ settore di identificazione dell'immobile:
- il numero 5, nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile;
- 12 mesi di possesso, nel campo 14;
- 3 mesi di ruralità, nel campo 15;

➤ settore relativo alla situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento:
- [SI], nel campo 18, poiché l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2008;
- [NO], nel campo 19, poiché l'immobile alla data del 31 dicembre 2008 non possedeva le caratteristiche di ruralità;
- nei campi 20 o 21 deve essere indicato [SI] o [NO] a seconda che, alla data del 31 dicembre 2008, spetti o meno la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili oppure se si tratti o meno di abitazione principale.

Anche in questo caso risulta chiaro che, permanendo la situazione appena descritta nell'anno 2009, il contribuente non dovrà presentare la dichiarazione nel 2010, mentre dovrà effettuare il pagamento dell'ICI.

■ *ESEMPIO N. 6*

ABITAZIONE PRINCIPALE, CLASSIFICATA NELLA CATEGORIA CATASTALE A1, CHE PER L'INTERO ANNO 2008 È STATA POSSEDUTA DA 3 SORELLE PER LE QUALI, RICORRENDO UNO DEI CASI ILLUSTRATI NEL PARAGRAFO 2, PERMANE L'OBBLIGO DICHIARATIVO.

La detrazione per abitazione principale è quella di base pari ad euro 103,29.
La sorella A è proprietaria dell'immobile per il 50%; la sorella B per il 30%; la sorella C per il 20%; ma soltanto B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio fino al 20 giugno 2008. Quest'ultima situazione comporta che solo B e C hanno diritto alla detrazione per abitazione principale di euro 103,29, che deve essere suddivisa tra loro in parti uguali, rapportandola al periodo di utilizzo dell'immobile come abitazione principale, che risulta pari a 6 mesi.
Pertanto, B e C possono godere ognuna della detrazione di euro 25,82 che risulta dal seguente calcolo: euro 103,29 : 12 (mesi) = euro 8,6075 x 6 (mesi) = euro 51,645 : 2 (B e C) = euro 25,82.

La sorella A deve dichiarare l'immobile per la sua quota, senza potere, però, usufruire della detrazione per abitazione principale; pertanto, nel quadro descrittivo dell'immobile deve indicare:
- 50% di quota di possesso, nel campo 13;
- 12 mesi di possesso, nel campo 14;
- 0 euro di detrazione per abitazione principale, nel campo 17.
- [SI], nel campo 18, poichè l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2008;
- [NO], nei campi 19, 20 e 21, poichè l'immobile alla data del 31 dicembre 2008 non era né escluso, né esente, né rurale, né oggetto di riduzioni o adibito ad abitazione principale.

La sorella B nella dichiarazione deve indicare:
- 30% di quota di possesso, nel campo 13;

- 12 mesi di possesso, nel campo 14;
- euro 25,82 di detrazione per abitazione principale, nel campo 17;
- [SI], nel campo 18, poichè l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2008;
- [NO], nei campi 19, 20 e 21, poichè l'immobile alla data del 31 dicembre 2008 non era né escluso, né esente, né rurale, né oggetto di riduzioni o adibito ad abitazione principale.

La sorella C nella dichiarazione deve indicare:

- 20% di quota di possesso, nel campo 13;
- 12 mesi di possesso, nel campo 14;
- euro 25,82 di detrazione per abitazione principale, nel campo 17;
- [SI], nel campo 18, poichè l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2008;
- [NO], nei campi 19, 20 e 21, poichè l'immobile alla data del 31 dicembre 2008 non era né escluso, né esente, né rurale, né oggetto di riduzioni o adibito ad abitazione principale.

Se, ad esempio, la sorella B vuole dichiarare l'immobile anche per le altre sorelle deve compilare il quadro descrittivo dell'immobile come innanzi illustrato e deve, inoltre, compilare anche il quadro dei contitolari nel frontespizio della dichiarazione, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione.
Per la sorella C deve essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; per la sorella A deve essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 euro di detrazione per abitazione principale.
Per entrambe deve essere, inoltre, compilato il settore relativo alla situazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, seguendo le modalità sopra descritte.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 20_ _ (1)

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio)

Telefono PREFISSO NUMERO

E-mail

Cognome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome ____ Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale

Natura della carica ____

Cognome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Telefono PREFISSO NUMERO

E-mail

Nome ____

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (2)

Cognome e nome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune Prov.

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (1)

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (2)

Cognome e nome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune Prov.

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (1)

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16 | Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 | di cessione 23 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16 | Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 | di cessione 23 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16 | Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 | di cessione 23 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI | ESTREMI DEL TITOLO

Annotazioni

(1) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili. **5.** Se si tratta di fabbricato rurale.
(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
(3) Indicare: l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

MODELLO N. ___ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ___ Data ___ Firma ___

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

20_ _ (1)

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio)

Telefono PREFISSO NUMERO

E-mail

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale

Natura della carica

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Telefono PREFISSO NUMERO

E-mail

Nome

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (2)

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Codice fiscale (obbligatorio)

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (1)

% possesso | mesi possesso | Detrazione per l'abitazione principale | posseduto | escluso, esente o rurale | riduzione | abitazione principale | FIRMA

N. d'ordine (2)

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Codice fiscale (obbligatorio)

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (1)

% possesso | mesi possesso | Detrazione per l'abitazione principale | posseduto | escluso, esente o rurale | riduzione | abitazione principale | FIRMA

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16

Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 | di cessione 23

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16

Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 | di cessione 23

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16

Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 | di cessione 23

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ESTREMI DEL TITOLO

Annotazioni

(1) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili. **5.** Se si tratta di fabbricato rurale.
(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
(3) Indicare: l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____________ Firma ____________

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
20_ _ (1)

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) | Telefono PREFISSO NUMERO | E-mail

Cognome ____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome ____ Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____ Natura della carica ____

Cognome ____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale) | Telefono PREFISSO NUMERO | E-mail

Nome ____

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (2)

Cognome e nome ____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) ____ Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (1)

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (2)

Cognome e nome ____ (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) ____ Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno | C.A.P. | Comune | Prov.

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (1)

% possesso	mesi possesso	Detrazione per l'abitazione principale	posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 — INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16 — Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 — di cessione 23 — AGENZIA DELLE ENTRATE DI — ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 — INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16 — Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 — di cessione 23 — AGENZIA DELLE ENTRATE DI — ESTREMI DEL TITOLO

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 — INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico	Valore	% possesso	Mesi possesso	Mesi esclusione, esenzione o ruralità
11	12	13	14	15

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 16 — Detrazione per l'abitazione principale 17

Situazione al 31 dicembre 20_ _ (3)

posseduto	escluso, esente o rurale	riduzione	abitazione principale
18	19	20	21

di acquisto 22 — di cessione 23 — AGENZIA DELLE ENTRATE DI — ESTREMI DEL TITOLO

Annotazioni

(1) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili. **5.** Se si tratta di fabbricato rurale.
(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
(3) Indicare: l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

MODELLO N. ___ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ___ Data ___ Firma ___

09A05679

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 marzo 2009.

Revoca e riassegnazione agli Istituti fisioterapici ospitalieri - sede Mostacciano di Roma, dell'importo di euro 18.700.000,00.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1 comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza. dell'Amministrazione, tra i quali la firma degli atti di cui al presente decreto;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 23 miliardi di euro;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4 lettera *b)* del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della Sanità l'ammissione al finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244 e 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la delibera CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti, nella quale viene riservata, agli enti di cui all'art. 4, comma 15 della citata legge 412/1991 la quota di L. 1.226.811.000.000;

Visto il decreto del Ministro della salute,del 27 agosto 2004, che assegna agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – sede di Mostacciano di Roma la somma di € 7.200.000,00 a carico dello Stato per «Acquisto immobili e terreni confinanti per funzioni di supporto all'attività ospedaliera e potenziamento attrezzature tecnologiche»;

Visto il citato Decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004, che assegna agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - sede San Gallicano di Roma la somma di € 4.000.000,00 a carico dello Stato per «Ristrutturazioni urgenti per adeguamento normativa sicurezza»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 16 maggio 2006, che assegna agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - sede San Gallicano di Roma la somma di € 7.500.000,00 a carico dello Stato per «Ristrutturazioni urgenti per adeguamento normativa»;

Vista la nota prot. n. 89/D.G. del 9 febbraio 2009, con la quale gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, in attuazione della propria Deliberazione n. 96 del 9 febbraio 2009, rappresentano e motivano la richiesta di rimodulazione dei finanziamenti sopra riportati a valere sui D.M. 27 agosto 2004 e D.M. 16 maggio 2006, per complessivi € 18.700.000,00 a carico dello Stato, a seguito della convenzione di concessione con la Comunità di S. Egidio di parte della sede dell'istituto San Gallicano e delle nuove esigenze riscontrate presso la sede di Mostacciano, rifinalizzandoli a favore degli interventi per la sede di Mostacciano di seguito riportati:

«Acquisto di terreni confinanti con due palazzine» per € 10.260.000,00 a carico dello Stato;

«Fornitura in opera di un acceleratore per tomo terapia» per € 4.560.000,00 00 a carico dello Stato;

«Lavori di adeguamento alle norme antincendio della sede di Mostacciano» per € 3.880.000,00 a carico dello Stato.

Acquisito il parere positivo espresso in merito dalla Regione Lazio con nota prot. 34064 del 20 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento complessivo pari a € 18.700.000,00 assegnato con D.M. 27 agosto 2004 e D.M. 16 maggio 2006 agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma e rispettivamente finalizzato a:

D.M. 27 agosto 2004 «Acquisto immobili e terreni confinanti per funzioni di supporto all'attività ospedaliera e potenziamento attrezzature tecnologiche», per € 7.200.000,00 a carico dello Stato;

D.M. 27 agosto 2004 «Ristrutturazioni urgenti per adeguamento normativa sicurezza» della sede del San Gallicano, per € 4.000.000,00 a carico dello Stato;

D.M. 16 maggio 2006 «Ristrutturazioni urgenti per l'adeguamento normativa» della sede del San Gallicano, per 7.500.000,00 a carico dello Stato;

è revocato e riassegnato ai medesimi Istituti Fisioterapici Ospitalieri - sede Mostacciano di Roma e per il medesimo importo complessivo complessivo di € 18.700.000,00 per gli interventi di seguito indicati:

«Acquisto di terreni confinanti con due palazzine», per € 10.260.000,00 a carico dello Stato;

«Fornitura in opera di un acceleratore per tomo terapia», per € 4.560.000,00 00 a carico dello Stato;

«Lavori di adeguamento alle norme antincendio della sede di Mostacciano», per € 3.880.000,00 a Carico dello Stato.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 verranno ammessi a finanziamento, su richiesta degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, con successivo atto, secondo le procedure previste nell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 297

09A05664

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 2009.

Iscrizione di varietà di frumento duro e di frumento tenero al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le note con le quali sono state proposte le nuove denominazioni Pitagora e Arabia;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i

risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11844	Pitagora	Apsovsementi Srl - Voghera (Pavia)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11853	Arabia	Apsovsementi Srl - Voghera (Pavia)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05501

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 aprile 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Optaflu» (antigeni di superficie del virus dell'influenza, inattivi, prodotti in colture cellulari), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 271/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Optaflu» (antigeni di superficie del virus dell'influenza, inattivi, prodotti in colture cellulari), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 1° giugno 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/394/001 0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 1 siringa preriempita;

EU/1/07/394/002 0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 10 siringhe preriempite;

EU/1/07/394/003 0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 2x10 siringhe preriempite;

EU/1/07/394/004 0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 1 siringa preriempita + 1 ago;

EU/1/07/394/005 0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 10 siringhe preriempite + 10 aghi;

EU/1/07/394/006 0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 2x10 siringhe preriempite + 20 aghi.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and diagnostics GmbH & Co KG.

Rappresentante per l'Italia: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. Via Fiorentina 1 - 53100 Siena.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 7/8 aprile 2008;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale OPTAFLU debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Al medicinale OPTAFLU (antigeni di superficie del virus dell'influenza, inattivati, prodotti in colture cellulari) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 1 siringa preriempita - n. A.I.C. 038136014/E (in base 10) - 14CU6G (in base 32);

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 10 siringhe preriempite - n. A.I.C. 038136026/E (in base 10) - 14CU6U (in base 32);

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 2x10 siringhe preriempite - n. A.I.C. 038136038/E (in base 10) - 14CU76 (in base 32);

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 1 siringa preriempita + 1 ago - n. A.I.C. 038136040/E (in base 10) - 14CU78 (in base 32);

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 10 siringhe preriempite + 10 aghi - n. A.I.C. 038136053/E (in base 10) - 14CU7P (in base 32);

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 2x10 siringhe preriempite + 20 aghi - n. A.I.C. 038136065/E (in base 10) - 14CU81 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza negli adulti, in particolare in soggetti a maggior rischio di complicazioni associate.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OPTAFLU (antigeni di superficie del virus dell'influenza, inattivati, prodotti in colture cellulari) è classificato come segue:

Confezioni:

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 1 siringa preriempita - n. A.I.C. 038136014/E (in base 10) - 14CU6G (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 10 siringhe preriempite - n. A.I.C. 038136026/E (in base 10) - 14CU6U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 2x10 siringhe preriempite - n. A.I.C. 038136038/E (in base 10) - 14CU76 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 1 siringa preriempita + 1 ago - n. A.I.C. 038136040/E (in base 10) - 14CU78 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 10 siringhe preriempite + 10 aghi - n. A.I.C. 038136053/E (in base 10) - 14CU7P (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso intramuscolare 2x10 siringhe preriempite + 20 aghi - n. A.I.C. 038136065/E (in base 10) - 14CU81 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OPTAFLU è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A05504

DETERMINAZIONE 28 aprile 2009.

Esclusione dal monitoraggio del medicinale per uso umano «Herceptin». (Determinazione n. 269/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Considerata l'opportunità di escludere dal monitoraggio alcune indicazioni terapeutiche di medicinali inseriti nel Registro farmaci oncologici per cui non si ravvedono possibili usi inappropriati;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 7-8 aprile 2009, su proposta del Tavolo di consultazione sulla terapia oncologica;

Determina:

Art. 1.

Esclusione dal monitoraggio

La specialità medicinale: HERCEPTIN (Trastuzumab) determina n. 100/2006 e determina n. 219/2008 per l'indicazione carcinoma mammario in fase iniziale: utilizzo in adiuvante è esclusa dal monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva disposto dalle determine AIFA sopra riportate e dall'obbligo di compilazione della scheda per la dispensazione in regime SSN, fermo restando tutte le altre condizioni previste nelle determinazioni precedenti.

Per i pazienti già in trattamento alla data di entrata in vigore della presente determina, il monitoraggio con scheda telematica, per l'indicazione di cui all'art. 1, dovrà essere effettuato fino a completamento della terapia.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A05503

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA

DECRETO 11 maggio 2009.

Nomina dei componenti dell'Ufficio del garante del contribuente per la regione Puglia per il quadriennio 19 maggio 2009-19 maggio 2013.

IL PRESIDENTE

Atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato con decisione n. 7589/06, la rinnovazione dell'incarico di componente dell'Ufficio del garante del contribuente, prevista dall'art. 13, comma 3, della legge n. 212/2000, non può ritenersi vincolata all'accertamento dei requisiti della professionalità, della produttività e della attività già svolta (nel senso, cioè, che se vengono riscontrate positivamente quelle condizioni, l'incarico deve essere rinnovato) e che, al contrario, il favorevole apprezzamento dei suddetti indici consente, ma non impone, la conferma delle nomine. La codificazione dei criteri anzidetti serve, in sostanza, a condizionare la possibilità di rinnovo, legittimandola solo nell'ipotesi del loro positivo apprezzamento, ma non a vincolare la scelta della conferma;

Ritenuto, pertanto, che, a fronte del positivo accertamento di quei requisiti, il presidente della Commissione tributaria regionale può legittimamente provvedere alla rinnovazione (che gli sarebbe, altrimenti, preclusa), ma non deve determinarsi in quel senso, sicché concorre un ampio margine di discrezionalità nell'esercizio della scelta della conferma dei membri in scadenza;

Considerato che, come ha affermato il Consiglio di Stato nella succitata sentenza, le conclusioni appena raggiunte sono avvalorate, oltre che da una lettura finalistica della norma (che postula il libero apprezzamento delle esigenze di funzionalità dell'Ufficio), anche dalla lettera della disposizione, che, laddove recita che «l'incarico ... è rinnovabile, tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolte», rivela la palese volontà del legislatore di assegnare un carattere facoltativo alla conferma dei membri in scadenza (viene usata l'espressione «rinnovabile») e di ancorare la sola possibilità di esercizio della predetta facoltà al positivo apprezzamento dei requisiti soggettivi che lo legittimano («tenendo presenti»). A diverse conclusioni si sarebbe dovuto pervenire se fossero state usate diverse espressioni lessicali (quali, ad esempio, «l'incarico deve essere rinnovato, ove ricorrano i requisiti della professionalità, produttività ed attività già svolta»), univocamente e chiaramente attributive del diritto alla conferma ai membri uscenti capaci e laboriosi;

Ritenuto, in definitiva, che la scelta dei componenti dell'Ufficio del garante, pur essendo stata vincolata dal legislatore nel duplice senso dell'elencazione delle categorie professionali dalle quali attingere la selezione dei componenti e della codificazione dei requisiti che consentono il rinnovo, resta, per i profili diversi da quelli che sono stati indicati, ampiamente discrezionale e, cioè, soggetta ai soli limiti del corretto uso della potestà di nomina;

Atteso, peraltro, che non vale il rilievo che l'operazione ermeneutica accolta renderebbe del tutto inutile e pleonastica la modifica introdotta dall'art. 94, comma 7, della legge n. 289/2002 (laddove ha imposto, ai fini della rinnovazione dell'incarico, la considerazione della «professionalità, produttività ed attività già svolte»), posto che, al contrario, come ha osservato il Consiglio di Stato, la previsione delle condizioni di esercizio della facoltà di rinnovo, lungi dal rivelarsi superflua, serve, invece, a condizionare quella facoltà, il cui esercizio resta per gli altri aspetti discrezionale, al positivo riscontro di quei presupposti;

Chiarito che la valutazione e la conseguente determinazione circa la conferma dei membri uscenti non può ritenersi vincolata, se non nei limiti che sono stati precisati, al favorevole apprezzamento degli elementi indicati dalla disposizione di riferimento e che la posizione soggettiva dei componenti deve essere qualificata come di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo);

Ritenuto, d'altra parte, che la scelta del mancato rinnovo dell'incarico agli attuali incaricati deve pur sempre essere effettuata in conformità ai canoni che presiedono al corretto esercizio della relativa potestà discrezionale, che, per quanto ampia, deve, comunque, ritenersi soggetta ai limiti di logicità, ragionevolezza, adeguatezza e professionalità posti a presidio della corretta esplicazione delle potestà pubbliche non vincolate;

Rilevato che, per quanto concerne gli attuali componenti dell'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, pur dando atto dell'alta qualificazione professionale nel suo presidente prof. Domenico Ciavarella e della operosità e diligenza di tutti i componenti, si prospetta, però, l'esigenza, svolgendo l'incarico da ben otto anni il prof. Ciavarella e il dott. Chiechi e da cinque anni il dott. Fulco, di surrogare tali professionalità con esperienze e competenze nuove e di garantire, in tal modo, l'acquisizione, da parte dell'Ufficio, di contributi altrettanto qualificati, ma diversi ed inediti. Il che non solo non pregiudica l'interesse pubblico alla funzionalità dell'Ufficio, ma, al contrario, lo soddisfa compiutamente. Come ha, invero, rilevato il Consiglio di Stato (v. ancora la succitata sentenza n. 7589/06, l'immissione nell'Ufficio di esperienze professionalmente nuove oltre a «garantire un auspicabile ricambio nell'esercizio delle funzioni gestorie, serve, evidentemente, ad evitare una cristallizzazione conservativa delle modalità di direzione delle relative competenze e, contestualmente, ad assicurare un impulso rinnovato all'iniziativa dell'Organo (prevedibilmente attivabile solo dai componenti "di prima nomina"»).

Ritenuto, in definitiva, che la scelta di procedere alla nomina di nuovi componenti, in luogo della conferma dei precedenti, che pure hanno conseguito, nello svolgimento dell'incarico, risultati indubbiamente positivi ed apprezzabili, poggia sui seguenti elementi: l'auspicabile apporto di nuove energie ed esperienze, l'esigenza di una periodica rotazione fra le varie categorie professionali indicate nel succitato art. 13 della legge n. 212/2000, la sicura inesistenza di qualsivoglia automatismo legislativo per quanto concerne l'ipotesi dell'eventuale conferma dei soggetti gia incaricati. Tutti elementi astrattamente indirizzati al perseguimento degli interessi pubblici in puntuale attuazione dei principi di costituzionalità, imparzialità e buon andamento che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;

Atteso che, approssimandosi la scadenza naturale dell'Ufficio del garante del contribuente presso la Direzione regionale delle Entrate per la Puglia, si è provveduto, da parte di questa Presidenza, ad inoltrare le richieste di designazione alle autorità e ai collegi professionali indicati dalla normativa di cui si è detto, non solo per le categorie di cui alla lettera *b)* e *c)* del ricordato art. 13, comma 2, ma anche per quella di cui alla lettera *a)*, sebbene proprio per i magistrati, per i professori universitari e per i notai non sussista l'obbligo di scelta attraverso il sistema di designazione a mezzo delle terne;

Rilevato che, come chiarito dalla risoluzione n. 13397 del 27 novembre 2000 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la scelta dei professori universitari in materie giuridiche ed economiche deve riguardare esclusivamente professori di ruolo non esercenti la professione di avvocato, di dottore commercialista o di ragioniere, in quanto chi esercita tali professioni può essere nominato, ai sensi della successiva lettera *c)*, solo se pensionato;

Rilevato che, per quanto concerne i docenti che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'Ufficio del Garante, in sostituzione del Prof. Ciavarella, nessuno di essi ha fornito la prova di non svolgere più la libera professione (di avvocato o di dottore commercialista), essendosi tutti limitati solo ad indicare di essere attualmente iscritti nell'albo speciale. Il che, com'è evidente, non realizza la condizione richiesta dalla legge, così come prevista dalla suindicata risoluzione del Consiglio di Presidenza;

Atteso, inoltre, che diversi Magistrati ordinari, in servizio o non, che hanno presentato domanda, versano, allo stato, in una evidente condizione di incompatibilità, perché componenti di Commissioni Tributarie;

Ritenuto che, con riferimento al quadriennio 19 maggio 2009-19 maggio 2013, per quanto concerne l'incarico di Presidente dell'Ufficio del garante del contribuente per la regione Puglia, proprio per il prevedibile apporto di nuove energie ed esperienze ed anche per soddisfare la esigenza di una periodica rotazione fra le varie categorie professionali previste dalla legge, è opportuno conferire tale incarico al dott. Vito Carella, consigliere di Stato in servizio, già presidente di Sezione TAR e Magistrato amministrativo presso vari T.A.R., già Capo ufficio legislativo del Ministero università ricerca scientifica e tecnologica, Capo Gabinetto regione Puglia e Commissario liquidatore dell'Ente regionale pugliese trasporti; autore, inoltre, di vari articoli in materia di organizzazione pubblica, diritto, urbanistica, controllo di gestione, formazione, università e sanità;

Ritenuto, altresì, opportuno conferire l'incarico di componenti dell'Ufficio anzidetto, per la loro indubbia qualificazione professionale, al dott. Michele Bruno, già Capo settore regionale presso la Direzione regionale delle Entrate della Puglia, in pensione dal 1° maggio 2007 e al dott. Nicola Fusco, già affermato dottore commercialista fin dal 1980, ora pensionato e cancellato dall'Albo dei commercialisti a decorrere dal 7 magio 2009, già componente della Commissione tributaria regionale della Puglia;

Per questi motivi

Nomina componenti dell'Ufficio del garante del contribuente per la regione Puglia per il quadriennio 19 maggio 2009-19 maggio 2013, come presidente, il dott. Vito Carella, Consigliere di Stato in servizio e, come componenti, il dott. Michele Bruno, già Capo settore regionale presso la Direzione regionale delle Entrate della Puglia, in pensione dal 1° maggio 2007, e il dott. Nicola Fusco, già affermato dottore commercialista fin dal 1980, ora pensionato, già componente della Commissione tributaria regionale della Puglia;

Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Segreteria, agli interessati, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Comando regionale della Puglia della Guardia di finanza, alla Direzione regionale delle Entrate della Puglia e di pubblicarlo, nelle forme dovute, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Bari, 11 maggio 2009

Il presidente: NARDI

09A05798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limite di età - secondo quadrimestre 2009

Con decreti direttoriali in data 24 marzo 2009, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 aprile 2009, sono stati dispensati i seguenti notai nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1934:

il notaio Angeloni Marco, nato a L'Aquila (AQ) il 10 luglio 1934, residente nel Comune di Teramo (distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 10 luglio 2009;

il notaio Cammarano Pasquale, nato a Albanella (SA) il 26 luglio 1934, residente nel Comune di Salerno (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 26 luglio 2009;

il notaio Ceroni Francesco, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 14 luglio 1934, residente nel Comune di La Spezia (distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 14 luglio 2009;

il notaio Coppola Italo, nato a Canosa di Puglia (BA) il 24 luglio 1934, residente nel Comune di Canosa di Puglia (distretto notarile di Trani), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 24 luglio 2009;

il notaio De Mezzo Pietro Maria, nato a Codroipo (UD) 1'8 maggio 1934, residente nel Comune di San Donà di Piave (distretto notarile di Venezia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 8 maggio 2009;

il notaio De Simone Alberto, nato a Roma il 5 agosto 1934, residente nel Comune di Pineto (distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 5 agosto 2009;

il notaio Di Majo Maria Teresa, nata a Napoli (NA) il 20 luglio 1934, residente nel Comune di Marino (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 20 luglio 2009;

il notaio Monforte Guido, nato a Messina (ME) il 26 giugno 1934, residente nel Comune di Messina (distretti notarili riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 26 giugno 2009;

il notaio Morelli Domenico Antonio, nato a Fondi (LT) il 16 giugno 1934, residente nel Comune di Fondi (distretto notarile di Latina), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 16 giugno 2009;

il notaio Naso Natale, nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 5 luglio 1934, residente nel Comune di Soverato (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 5 luglio 2009;

il notaio Ronchi Antonio, nato a Susegana (TV) il 1° agosto 1934, residente nel Comune di Lonato (distretto notarile di Brescia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 1°agosto 2009;

il notaio Salvini Giuliano, nato a Milano il 26 luglio 1934, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 26 luglio 2009;

il notaio Schettino Antonio, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5 agosto 1934, residente nel Comune di Formia (distretto notarile di Latina), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 5 agosto 2009;

il notaio Signore Nicola, nato a Biccari (FG) il 21 giugno 1934, residente nel Comune di Foggia (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 21 giugno 2009;

il notaio Speranzini Mario, nato a Modena il 3 maggio 1934, residente nel Comune di Firenze (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 3 maggio 2009;

il notaio Tassitani Luigi, nato a Morano Calabro (CS) il 1° luglio 1934, residente nel Comune di Castelfranco Veneto (distretto notarile di Treviso), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 1° luglio 2009;

il notaio Togandi Giuseppe, nato a Roma il 14 agosto 1934, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 14 agosto 2009;

il notaio Zardi Silvia, nata a Serravalle Sesia (VC) il 18 agosto 1934, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 18 agosto 2009.

09A05656

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento di quarantasei società cooperative aventi sede nelle regioni: Puglia, Veneto, Campania, Emilia, Calabria, Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Sardegna, Liguria e Toscana

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 46 società cooperative aventi sede nelle regioni: Puglia, Veneto, Campania, Emilia, Calabria, Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Sardegna, Liguria e Toscana.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale per le piccole e medie imprese e gli Enti cooperative, ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	C.P.M. CONSORZIO PESCATORI DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	02309030712	18/03/1998
2	FIRE GLOBAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORREMAGGIORE (FG)	PUGLIA	03292540717	11/11/2003
3	COOPERATIVA SOCIALE FUORI ONDA - SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG)	PUGLIA	03223900717	28/10/2002
4	LA REGINA DELL'ORTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POGGIO IMPERIALE (FG)	PUGLIA	03248680716	07/03/2003
5	COOPERATIVA SOCIALE CITTA' FUTURA S. COOP. A R.L.	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01721910741	17/04/1996
6	IDRA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAMMICHELE DI BARI (BA)	PUGLIA	05612080720	05/10/2000
7	G.S.A. - GESTIONE SERVIZI AVANZATI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05395390726	01/10/1999
8	ELIOT COMUNICAZIONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05727130725	04/07/2001
9	TORRETTA	MESAGNE (BR)	PUGLIA	80007670740	03/03/1970
10	PAPA GIOVANNI PALOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	03430920714	05/12/2005
11	BASILE -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LESINA (FG)	PUGLIA	00616060711	23/10/1997
12	COOPESUB -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LESINA (FG)	PUGLIA	03245000710	12/02/2003
13	C.T.C. COOPERATIVA TURISTICA CULTURALE NUOVA TRANI A R.L.	TRANI (BA)	PUGLIA	92003820724	09/12/1986
14	ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ITTICI DI MANFREDONIA CONSORZIO COOP.VO	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	03254680717	14/03/2003
15	MACCHIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	PUGLIA	01774180713	06/04/1988
16	ITALCOOP SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROVIGO	VENETO	01287540296	16/09/2005
17	PICCOLA COOPERATIVA SERVIZI TERZO SETTORE	PADOVA	VENETO	03328450287	25/03/1998
18	COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIOGGIA (VE)	VENETO	03170450278	26/08/1999
19	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAONARA UNO A R.L.	SAONARA (PD)	VENETO	00746070283	14/01/1977
20	C.E.F.A.L. VENETO	TREVISO	VENETO	03462910260	22/07/1999
21	CENTRO POLIVANTE DI CULTURA , ARTE E SVAGHI - S.C.R.L.	SALERNO	CAMPANIA	02803990650	27/03/1992
22	INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SANT'ANTONIO ABATE (NA)	CAMPANIA	03970231217	01/02/2001
23	NUOVO MILLENNIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASORIA (NA)	CAMPANIA	04035491218	11/05/2001
24	CAMPANIA NOVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASORIA (NA)	CAMPANIA	03790271211	23/02/2000
25	ROMANO SOC. COOP. A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	02927271219	28/10/1994
26	EDIL SUD COSTRUZIONI A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02018990610	07/05/1992
27	PALAZZO DUCALE SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A R.L.	CASTEL MORRONE (CE)	CAMPANIA	02422430617	19/09/1997
28	RISPARMIO SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	PARETE (CE)	CAMPANIA	02413700614	08/07/1997
29	COOPERATIVA LAVORO CASERTA SOC. COOP. A R.L.	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	02090560794	19/07/1996
30	COOP. POSIDONIA - S.C.R.L.	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	04170720652	22/09/2004
31	ONE STAFF SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA	02525131203	21/01/2005
32	SERVICE CAR SOCIETA' COOPERATIVA	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02389220795	13/09/2000
33	BIOBERG PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	02032970804	10/12/1999
34	PROGETTO 80 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MORICONE (RM)	LAZIO	05134460582	24/09/1981
35	ANFI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05901071000	29/12/1999
36	CLEM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MINTURNO (LT)	LAZIO	01746270592	21/12/1995
37	IL GABBIANO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	08113801008	22/07/2004
38	THE CITY OF ANGELS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	06605671004	15/05/2001
39	ISOLA TIBERINA 80 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03589250582	11/05/1979
40	F.I.L.D.I. ARTIGIANI GARANZIE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	ATESSA (CH)	ABRUZZO	01952920690	11/12/1990
41	SERVIZI GIORNALISTICI - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIOVANNI TEATINO (CH)	ABRUZZO	02096430695	19/07/2004
42	RYESCO B MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B	MACCHIAGODENA (IS	MOLISE	00843190943	20/12/2004
43	UMBRIA MARKETING - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PERUGIA	UMBRIA	00750410540	02/06/1982
44	CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANI NUORESI COOP. A R.L.	NUORO	SARDEGNA	00830040911	02/12/1988
45	CO.SE.MA. COOPERATIVA SERVIZI E MANUFATTI - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GENOVA	LIGURIA	01479790998	24/05/2004
46	AVITRA S.C.R.L.	PISA	TOSCANA	01742410507	24/03/2005

09A05493

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento dell'8 maggio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 maggio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3425
Yen	133,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,650
Corona danese	7,4486
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89070
Fiorino ungherese	277,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,3510
Nuovo leu romeno	4,1335
Corona svedese	10,5120
Franco svizzero	1,5142
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6415
Kuna croata	7,3582
Rublo russo	43,5980
Lira turca	2,0833
Dollaro australiano	1,7702
Real brasiliano	2,8066
Dollaro canadese	1,5582
Yuan cinese	9,1583
Dollaro di Hong Kong	10,4044
Rupia indonesiana	13915,01
Rupia indiana	66,1620
Won sudcoreano	1668,53
Peso messicano	17,5465
Ringgit malese	4,7216
Dollaro neozelandese	2,2531
Peso filippino	63,185
Dollaro di Singapore	1,9676
Baht tailandese	46,800
Rand sudafricano	11,2542

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A05505

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5724099	000	059
5724100	000	059
5724101	000	059
5724136	000	059
5724137	000	059
5724138	000	059
5724139	000	059
5855332	000	059
5855333	000	059
5855334	000	059
5855335	000	059
5723653	000	059
5723654	000	059
5723655	000	059
5723656	000	059
5723657	000	059
5741411	000	059
5741412	000	059
5741413	000	059
5741414	000	059
5724549	000	059
5724550	000	059
5695577	000	059
5741986	000	059
5741987	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5609626	000	029
5609659	000	029
5610047	000	029
5610049	000	029
5610050	000	029
5610051	000	029
5610052	000	029
5610054	000	029
5610821	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
6736205	000	029
6736206	000	029
6736207	000	029
6736208	000	029
6736209	000	029
6736210	000	029
6697217	000	029
6697218	000	029
6697219	000	029
6697220	000	029
6697221	000	029
6735829	000	029
6735832	000	029
6734573	000	029
6734574	000	029
6733711	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1749400	000	099
1746382	000	099
1749452	000	099
1749564	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1724940	000	059
1724941	000	059
1724942	000	059
1724943	000	059
1724944	000	059
1724945	000	059
1724946	000	059
1740324	000	059
1740325	000	059
1740326	000	059
1740327	000	059
1725457	000	059
1725458	000	059
1725459	000	059
1725460	000	059
1725461	000	059
1732639	000	059
1732640	000	059
1702379	000	059
1702380	000	059
1725368	000	059
1725370	000	059
1682976	000	059
1731536	000	059
1731537	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
566977	000	149
568605	000	149
565478	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5279060	000	299
5256183	000	299
5260149	000	299
5274162	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1204487	000	099
1198784	000	099
1200572	000	099
1200546	000	099
1200547	000	099
1204573	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
113860	000	029
113861	000	029
113862	000	029
113863	000	029
113875	000	029
113902	000	029
113903	000	029

113904	000	029
362315	000	029
362316	000	029
362317	000	029
362318	000	029
362319	000	029
362320	000	029
362321	000	029
362322	000	029
362323	000	029
362324	000	029
362325	000	029
362326	000	029
362327	000	029
362328	000	029
362329	000	029
362330	000	029
362331	000	029
362332	000	029
362333	000	029
362334	000	029
372762	000	029
372763	000	029
372764	000	029
372765	000	029
372766	000	029
372767	000	029
372768	000	029
372769	000	029
348250	000	029
348251	000	029
123546	000	029
90073	000	029
90074	000	029
347647	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “OROSCOPO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1148289	000	149
1147280	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “NUOVO BATTI IL BANCO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3208612	000	149
3222956	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “PORTAFORTUNA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
652722	000	299
662081	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “UN MARE DI FORTUNA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
456157	000	299
451884	000	299
451871	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “INDIANA JONES”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
749751	000	099
759715	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “NUOVO FAI SCOPA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
266738	000	149
256308	000	149
270080	000	149
270081	000	149
269343	000	149
252112	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “LA FORTUNA GIRA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1461290	000	149
1447147	000	149
1446047	000	149
1447165	000	149
1440426	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “IL MERCANTE IN FIERA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
712686	000	149

09A05742

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-113) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.